

Correzione

Ordinanza sull'adozione (OAdoz)

del 29 giugno 2011 (RU **2011** 3637; RS **211.221.36**)

Art. 5 cpv. 4

Invece di:

⁴ L'idoneità non sussiste se la differenza d'età tra il minore e uno dei futuri genitori adottivi supera i 45 anni. In via eccezionale l'idoneità può tuttavia sussistere, segnatamente se tra i futuri genitori adottivi e il minore da accogliere esiste già un forte legame.

Leggasi:

⁴ L'idoneità non sussiste se la differenza d'età tra il minore e i futuri genitori adottivi supera i 45 anni. In via eccezionale l'idoneità può tuttavia sussistere, segnatamente se tra i futuri genitori adottivi e il minore da accogliere esiste già un forte legame.

20 settembre 2011

Cancelleria federale

